



prot. 5773 del 18/07/2020

**BANDO DI CONCORSO
PER L'ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI E DEI SERVIZI DEL DIRITTO ALLO STUDIO
A.A. 2020/2021**

(emanato con Decreto Rettorale n. 1006 del 06/07/2020)

AGENDA PER OTTENERE I BENEFICI ED I SERVIZI DEL DIRITTO ALLO STUDIO

1. Richiedere ad un CAF l'**ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario** (ISEE-DSU, ISP, valore scala di equivalenza);
2. avere un **ISEE-DSU non superiore ad € 23.626,32**;
3. avere un **ISPE** (calcolato come ISP / valore scala di equivalenza) **non superiore a € 51.361,58**;
4. **immatricolarsi** all'Università della Calabria;
5. per lo studente degli **anni successivi** avere anche i seguenti requisiti minimi di merito:

REQUISITI DI MERITO PER LA BORSA DI STUDIO ANNI SUCCESSIVI					
CORSI DI STUDIO	ANNO DI ISCRIZIONE A.A. 2020/2021				
	II	III	IV	V	VI
	CFU RICHIESTI AL 10 AGOSTO 2020				
LAUREA TRIENNALE	30	90	144*		
LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO	30	80	135	190	245*
LAUREA MAGISTRALE BIENNALE	30	90*			
DOTTORATO DI RICERCA	iscrizione al relativo anno di corso di dottorato				

* ultimo semestre

6. presentare la **domanda di partecipazione accedendo al Portale dei Servizi On Line del Centro Residenziale <https://soscr.unical.it>** entro le **ore 12:00** delle seguenti scadenze:

studente del primo anno lauree triennali e magistrali a ciclo unico ammissione anticipata	31 luglio 2020
studente degli anni successivi al primo	26 agosto 2020
studente del primo anno lauree triennali e magistrali a ciclo unico	18 settembre 2020
studente del primo anno lauree magistrali	30 ottobre 2020
contributo integrativo della borsa di studio (premio di laurea)	15 dicembre 2020
studente Conservatorio di Musica di Cosenza	31 dicembre 2020
contributo alla mobilità internazionale	29 gennaio 2021
primo anno dei corsi di Dottorato di ricerca	26 febbraio 2021

La domanda di partecipazione è di norma disponibile almeno trenta giorni prima della scadenza.

Info e contatti

Sito web: www.unical.it/cr;

Portale dei Servizi On Line: <https://soscr.unical.it>

Help desk: dirittoallostudio@unical.it

Sportello online (via **Microsoft Teams**), previo appuntamento, da lunedì a venerdì dalle 9:30 alle 12:00, il martedì ed il giovedì dalle 15:00 alle 16:00.

Front Office presso Edificio Centro Residenziale – Servizi agli studenti – primo piano – Settore Diritto allo Studio: da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 12:00, il martedì ed il giovedì dalle 15:00 alle 16:00.

INDICE

ART. 1 - PREMESA E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA COMUNITARIA	2
ART. 2 - DESTINATARI: CHI PUO' CONCORRERE	3
ART. 3 - REQUISITI ECONOMICI, DI CARRIERA E DI MERITO	4
ART. 4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZE	8
ART. 5 - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO	9
ART. 6 - CONTRIBUTO INTEGRATIVO ALLA BORSA DI STUDIO: PREMIO DI LAUREA	11
ART. 7 - CONTRIBUTO PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE	11
ART. 8 - PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E ISTANZE DI RIESAME	12
ART. 9 - RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DESTINATE A BORSE DI STUDIO E DETERMINAZIONE DEGLI IDONEI BENEFICIARI	12
ART. 10 - COMPOSIZIONE E IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO	13
ART. 11 - EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19: EVENTUALE DIVERSA COMPOSIZIONE DELLA BORSA DI STUDIO	14
ART. 12 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA QUOTA IN DENARO DELLA BORSA DI STUDIO E DEI BENEFICI	15
ART. 13 - ACCESSO AI BENEFICI PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ	16
ART. 14 - ACCESSO AI BENEFICI DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI	17
ART. 15 - DESTINATARI E RIPARTIZIONE DEL NUMERO DEI POSTI ALLOGGIO DISPONIBILI	18
ART. 16 - ASSEGNAZIONE DEL POSTO ALLOGGIO	18
ART. 17 - PRESA IN CONSEGNA DEL POSTO ALLOGGIO E DOCUMENTAZIONE	20
ART. 18 - CONTRIBUTO AL COSTO DEL POSTO ALLOGGIO E MODALITA' DI PAGAMENTO	21
ART. 19 - SERVIZIO MENSA	22
ART. 20 - CONTRIBUTO AL COSTO PASTO MENSA	22
ART. 21 - PREMIO DI LAUREA IN SERVIZI	23
ART. 22 - SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ	23
ART. 23 - REVOCA DEI BENEFICI	24
ART. 24 - VERIFICHE E SANZIONI	24
Art. 25 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI	25
ART. 26 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	25
ART. 27 -NORMA DI RINVIO	25
APPENDICE A - DEFINIZIONI	26
APPENDICE B - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI - REG. UE 2016/679	30

ART. 1 - PREMessa E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA COMUNITARIA

1. L'Università della Calabria, attraverso il Centro Residenziale, facente parte dell'Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio (ANDISU), eroga, previa partecipazione al concorso, agli studenti italiani e internazionali iscritti i seguenti benefici e servizi:

- **Borse di studio;**
- **Servizio alloggio;**
- **Servizio mensa;**

secondo le norme del presente Bando e nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi del D. Lgs. 68/2012, in conformità alle disposizioni fissate dalla legge della Regione Calabria n. 34/2001 e dei conseguenti atti applicativi, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 ed in conformità alle norme ed ai Regolamenti dell'Unione Europea e tenuto conto del suo carattere residenziale ai sensi dell'art. 1 della Legge 12 marzo 1968, n. 442.

Le borse di studio ed il servizio alloggio sono destinati solo a coloro che sono in possesso dei requisiti di merito, di reddito e di regolarità didattica previsti dalla normativa vigente e specificati nel presente bando.

Il servizio mensa è, invece, fornito alla generalità degli studenti, nelle forme e nei modi previsti dal presente Bando.

L'assegnazione di tali benefici e servizi avviene per categorie di studenti.

L'assegnazione dei benefici connessi al diritto allo studio prevede anche l'erogazione di **Contributi integrativi per la partecipazione ai programmi di mobilità internazionale** e di **Contributi integrativi alla borsa di studio (Premio di Laurea)**.

2. Il presente concorso è finanziato dalla Regione Calabria (risorse proprie, fondi POR/FSE e PAC), dal Ministero dell'Università e della Ricerca (Fondo Integrativo Statale), dal gettito della Tassa regionale per il diritto allo studio universitario e da appositi fondi messi a disposizione dall'Università della Calabria.
3. Sono fatte salve le specifiche disposizioni in materia di diritto allo studio per l'Università della Calabria di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 442 e agli atti successivi e conseguenti.
4. Il valore delle borse di studio è fissato dal Decreto Ministeriale del 06/05/2020, n. 63.
5. I valori limite di ISEE-DSU e ISPE necessari per l'accesso al concorso sono fissati dal Decreto Ministeriale del 09/05/2020, n. 65.
6. In caso di insufficienza dei fondi disponibili, allo studente idoneo non beneficiario, pur possedendo i requisiti previsti, non è assegnata la borsa di studio ma è comunque esonerato dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari, della tassa per il diritto allo studio e ha diritto alle agevolazioni descritte nel presente bando.
7. Le varie definizioni previste nel presente Bando sono esplicitate nell'"**APPENDICE A**".

ART. 2 – DESTINATARI: CHI PUO' CONCORRERE

1. Può partecipare al concorso per l'assegnazione dei benefici e servizi di cui al precedente art. 1 lo studente che risulta iscritto ed in regola con le "Disposizioni relative a tasse universitarie, contributi ed esoneri a.a. 2020/2021" presso l'Università della Calabria per il conseguimento, per la prima volta, di un titolo di:
 - **laurea;**
 - **laurea magistrale a ciclo unico;**
 - **laurea magistrale;**
 - **dottorato di ricerca**, con esclusione dello studente che beneficia della borsa di studio o altro contributo da parte dell'Università o altri Enti e Istituzioni.
2. I benefici sono concessi per un numero di anni pari alla **durata legale del corso** di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale e dottorato cui lo studente risulta iscritto.
3. I benefici sono concessi per un **ulteriore semestre** allo studente che risulta iscritto o iscrivendo per l'a.a. 2020/2021 al **primo anno fuori corso** dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico. Qualora detto studente consegua la laurea in una sessione dell'a.a. 2019/2020 non beneficerà della borsa di studio ma sarà esonerato dal pagamento dei servizi eventualmente fruiti
 - dal mese di settembre 2020 e fino al 28/02/2021 per il servizio alloggio,
 - dal mese di settembre 2020 e fino al 10/03/2021 per il servizio mensa,o comunque fino alla data di laurea, se antecedente alle suddette date limite.
4. Per lo studente di cui al comma precedente, che effettua l'iscrizione agli insegnamenti dei **percorsi formativi** di cui al Decreto Ministeriale n. 616 del 10/08/2017, la durata di concessione del posto alloggio e del servizio mensa è incrementata di un ulteriore semestre a titolo gratuito.
5. Può altresì partecipare al concorso lo studente del primo anno che si immatricola a seguito dello **scorrimento delle graduatorie definitive di ammissione** all'Università della Calabria. Nel caso in cui per tale categoria di studente, in funzione della tempistica per la formalizzazione dell'immatricolazione, si renda necessario procedere nella formulazione di apposita graduatoria, si darà corso all'assegnazione dei benefici e dei servizi in caso di esaurimento delle altre graduatorie.
6. Può partecipare, inoltre, lo studente che:
 - a) chiede il **trasferimento** da altra sede universitaria all'Università della Calabria.
 - b) chiede l'**abbreviazione di corso**: partecipa al concorso per gli anni successivi, lo studente che, già in possesso di laurea triennale, chiede l'iscrizione ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico, a condizione che: abbia conseguito la laurea triennale in tre anni, risulti iscritto al nuovo corso di laurea al quarto anno di carriera (mantenendo, quindi, la continuità negli studi);
 - c) chiede il **passaggio** ad altro corso di studio;
 - d) abbia acquisito crediti formativi (CFU) frequentando corsi in **mobilità internazionale**.

In tali quattro casi, lo studente dovrà presentare apposita domanda da compilare sul sito del CR **<http://soscr.unical.it>** entro **le ore 12:00 del 26 agosto 2020**. La posizione dei CFU riconosciuti allo studente deve risultare regolarizzata entro e non oltre il **15 novembre 2020**.

Saranno conteggiati, su esplicita richiesta dello studente, i CFU acquisiti per il corso di studio cui lo studente è stato iscritto nell'a.a. 2019/2020 anche se non riconosciuti per il corso di studio cui è iscritto nell'a.a. 2020/21. Saranno altresì conteggiati eventuali CFU da integrare successivamente.

Tale studente è collocato nella rispettiva graduatoria con riserva e successivamente ricollocato sulla base dei CFU effettivamente riconosciuti.

Qualora il numero di CFU riconosciuti sia insufficiente, ai sensi dei successivi artt. 3 e 13, tale studente sarà escluso dalle graduatorie e dovrà pagare tasse e contributi universitari, nonché i servizi fruiti alle tariffe previste per lo studente non idoneo.

7. Lo studente risultato idoneo, che richiede l'**interruzione programmata degli studi**, sarà escluso dalle graduatorie e dovrà pagare i servizi fruiti alle tariffe previste per lo studente non idoneo. L'anno di interruzione programmata degli studi non sarà considerato nel computo degli anni di carriera universitaria ai fini della partecipazione al concorso negli anni successivi.
8. Può inoltre partecipare per l'assegnazione delle borse di studio, lo studente del **Conservatorio di Musica "Stanislao Giacomoantonio" di Cosenza**, in accordo con quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta tra gli Enti in data 09/01/2020, iscritto:
 - a) ai corsi del Triennio e del Biennio;
 - b) ai corsi tradizionali, se iscritti al terzultimo anno, al penultimo e all'ultimo anno.

ART. 3 - REQUISITI ECONOMICI, DI CARRIERA E DI MERITO

1. Per l'ammissione al concorso lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

a) economici:

I requisiti economici sono riferiti allo studente, se indipendente, o al suo nucleo familiare, se non autonomo¹.

I requisiti economici, al fine della partecipazione al concorso, sono individuati sulla base dell'**Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario** (di seguito ISEE-DSU) e dell'**Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente** (di seguito ISPE).

Lo studente che intende partecipare al concorso deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

- i. L'ISEE-DSU deve essere tassativamente richiesto, ai Centri di Assistenza Fiscale o altri Enti autorizzati, **in data successiva al 1° gennaio 2020 ed entro e non oltre le date di scadenza di cui al successivo art. 4**. Farà fede la data di presentazione risultante nella banca dati ISEE INPS.
- ii. Al fine di ottenere il rilascio dell'ISEE-DSU è indispensabile la compilazione del quadro C (Prestazioni Universitarie) della Dichiarazione Sostitutiva Unica.
- iii. Verificare che l'ISEE calcolato sia quello specifico per le prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario (deve riportare la **dicitura "si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore di - codice fiscale studente"**): non sono utili ai fini della partecipazione al concorso per l'assegnazione delle borse di studio le attestazioni ISEE ordinarie.
- iv. Verificare che l'ISEE-DSU ancorché valido **non sia stato rilasciato con l'annotazione di omissione o difformità** da parte dell'INPS. In tal caso lo studente sarà collocato in graduatoria con riserva e dovrà regolarizzare il proprio ISEE entro il 30 novembre 2020.

La mancata osservanza anche di una sola delle suddette prescrizioni è causa di esclusione dalle graduatorie.

Lo studente che richiede i benefici del diritto allo studio deve essere in possesso dei seguenti requisiti economici:

- ISEE-DSU	non superiore a € 23.626,32;
- ISPE	non superiore a € 51.361,58.

¹ Il nucleo familiare è definito ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.

Il superamento anche di uno solo dei suddetti limiti è causa di esclusione dalle graduatorie.

b) di carriera:

- lo studente del primo anno per poter partecipare non deve essere stato precedentemente immatricolato, in assoluto, ad un corso universitario di livello pari o superiore a quello per il quale si chiedono i benefici, salvo il caso del comma successivo.
- Qualora lo studente abbia rinunciato agli studi ad un primo anno può partecipare, per una sola volta, al nuovo primo anno a condizione di:
 - non aver già beneficiato nella precedente carriera universitaria di una borsa di studio, o in caso contrario, di aver restituito tutti gli importi eventualmente percepiti nel periodo oggetto di rinuncia o riferiti al costo dei servizi eventualmente fruiti, oltre ad aver regolarizzato la propria posizione rispetto alle tasse universitarie;
 - non aver conseguito CFU e/o esami nella precedente carriera universitaria.

In caso contrario si applicherà la regola generale secondo cui l'a.a. convenzionale di iscrizione coincide con quello di prima immatricolazione in assoluto.

- Lo studente degli anni successivi al primo per poter partecipare deve avere un numero di anni di iscrizione, calcolati a partire dall'anno di immatricolazione, non superiore alla durata legale del corso di studio frequentato, più un semestre.
- I benefici non possono essere concessi a coloro che sono già in possesso di un titolo universitario, avente valore legale, e si iscrivono di nuovo per conseguire un ulteriore titolo dello stesso livello. Il possesso del titolo di studio di un corso di laurea triennale, inoltre, non consente la partecipazione al presente bando allo studente che si iscrive ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico (salvo il caso dell'abbreviazione di carriera di cui all'art 2, comma 6, lett. b).
- Lo studente, per poter partecipare, non deve essere iscritto a tempo parziale.

c) di merito, per gli studenti Unical:

lo studente degli **anni successivi** al primo deve aver acquisito complessivamente, alla data del **10 agosto 2020**, il numero di CFU indicati nella seguente tabella:

REQUISITI DI MERITO PER LA BORSA DI STUDIO					
CORSI DI STUDIO	ANNO DI ISCRIZIONE A.A. 2020/2021				
	II	III	IV	V	VI
	CFU RICHIESTI AL 10 AGOSTO 2020				
LAUREA TRIENNALE	30	90	144*		
LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO	30	80	135	190	245*
LAUREA MAGISTRALE BIENNALE	30	90*			
DOTTORATO DI RICERCA	iscrizione al relativo anno di corso di dottorato				

* ulteriore semestre.

Lo studente che per gli anni già frequentati abbia acquisito tutti i CFU previsti dal corso di studio, ad esclusione di quelli relativi al lavoro di tesi, anche se questi siano inferiori ai requisiti di merito indicati nella tabella, è considerato in possesso del requisito di merito.

I **CFU valutabili** sono quelli conseguiti entro il 10 agosto 2020 e regolarmente registrati entro tale data. Per lo studente che si trasferisce da altre università o che richiede passaggi di corso o che ha frequentato corsi in programmi di mobilità internazionale, sono ritenuti validi i CFU conseguiti entro il 10 agosto 2020 e regolarmente registrati entro il 15 novembre 2020. In caso di passaggi/trasferimenti i crediti riconosciuti sono considerati validi anche in caso di riconoscimento parziale e lo studente deve superare attività formative integrative ai fini del conseguimento del titolo di studio.

Non sono CFU valutabili:

- i CFU aggiuntivi presenti nel piano di studio;
- i CFU convalidati provenienti da altre carriere universitarie;
- i CFU convalidati provenienti da corsi singoli, studi e attività pregresse all'attuale carriera (ad eccezione di quelli di una laurea triennale, conseguita in regolare corso, che vengono convalidati per l'iscrizione al quarto anno di una laurea magistrale a ciclo unico in continuità di carriera universitaria).

Nel caso in cui un insegnamento sia articolato in più moduli con CFU che si intendono acquisiti solo dopo il superamento dell'ultimo di tali moduli, i relativi CFU, al fine della determinazione del requisito di merito, saranno considerati validi solo dopo il superamento dell'ultimo modulo.

Lo studente che non raggiunge il numero minimo di CFU previsti, può richiedere l'utilizzo di un **bonus**, ossia una dotazione di CFU virtuali, maturato sulla base dell'anno di corso frequentato, con le seguenti modalità:

- 5 CFU per il secondo anno;
- 12 CFU per il terzo anno;
- 15 CFU per gli anni successivi, per un ulteriore semestre o per la laurea magistrale.

I suddetti CFU virtuali non sono cumulabili.

Pertanto, una volta utilizzato, non si ha la possibilità di chiedere quelli previsti per gli altri anni.

Qualora il bonus non dovesse essere tutto utilizzato nello stesso anno della richiesta, l'eventuale residuo potrà essere utilizzato negli anni successivi.

L'erogazione della quota in denaro della borsa di studio allo **studente del primo anno** è subordinata al conseguimento del requisito di merito di almeno 20 CFU valutabili, senza uso del bonus, da acquisire entro il 30 novembre 2021, secondo le modalità e le tempistiche di cui al successivo art. 12, comma 1.

Qualora entro il 30 novembre 2021 lo studente idoneo del primo anno non raggiunga la suddetta soglia di 20 CFU valutabili, senza uso del bonus, è tenuto al pagamento dei servizi fruiti, della tassa e dei contributi previsti per l'immatricolazione ai sensi del successivo art. 23.

In caso di documentati eventi eccezionali, il limite temporale del 30 novembre 2021, di cui al comma precedente, può essere prorogato fino ad un massimo di tre mesi.

Al fine del raggiungimento della soglia dei 20 CFU saranno conteggiati i CFU riconosciuti per il corso di studio cui lo studente è iscritto nell'a.a. 2020/2021 o per quello cui si iscrive nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.

d) di merito, per gli studenti del Conservatorio di Musica:

Lo **studente del primo anno** partecipa al concorso ed è collocato in graduatoria ottenendo lo status di idoneo (beneficiario o non beneficiario di borsa) solo sulla base dei requisiti economici.

Per mantenere il requisito di idoneità per l'a.a. 2020/2021, lo studente dovrà conseguire, entro il 31 ottobre 2021, i seguenti requisiti di merito:

Tabella 1
Studenti iscritti esclusivamente al Conservatorio

Studenti iscritti ai corsi I e II livello			Studenti iscritti ai corsi Tradizionali	
Al 31/10/2021	Verifica ex-post del merito		Al 31/10/2021	Verifica ex-post del merito
	crediti	media		
TRIENNIO	35	27/30	Corsi tradizionali	Votazione almeno di 8 negli esami e insegnamenti previsti nel terzultimo anno
BIENNIO	35	27/30		

Tabella 2
Studenti iscritti ai corsi I e II livello e contemporaneamente all'Università con un totale di 90 cfu (D.M. del 28/09/2011)

Numeri di crediti scelti nel proprio Piano di studi con il Conservatorio	Conservatorio Crediti da acquisire al 31/10/2021		Numeri di crediti scelti nel proprio Piano di studi con l'Università	Università Crediti da acquisire al 31/10/2021	
	Crediti	Media		Crediti	Media
30 CF	Per partecipare al bando il Piano di studi presentato al Conservatorio non può essere inferiore a 45 CF				
35 CF					
40 CF					
45 CF	28	27/30	45	7	27/30
50 CF	30	27/30	40	5	27/30
55 CF	32	27/30	35	3	27/30
60 CF	35	27/30	30	0	27/30

Lo studente che sceglie un Piano di studi inferiore a 45 CF non può partecipare al presente Bando.

Lo studente del primo anno partecipa al concorso ed ottiene la prima rata della borsa di studio, se beneficiario, solo sulla base dei requisiti economici.

Per ottenere la seconda rata della borsa di studio lo studente del primo anno deve conseguire almeno 35 crediti con la media del 27/30 oppure, se iscritto al terzultimo anno dei corsi tradizionali, la media di 8/10 degli insegnamenti previsti, entro il 31 ottobre 2021.

Qualora lo studente non raggiunga la soglia del merito è tenuto alla restituzione della quota in denaro ed al pagamento dei servizi fruiti, inoltre, dovrà regolarizzare il pagamento dei contributi non versati relativi all'iscrizione dell'a.a. 2020/2021 entro dieci giorni dall'emanazione della comunicazione sulla verifica del merito.

In caso di eventi eccezionali, quali perdita di un genitore o ricovero presso strutture sanitarie per almeno un mese, i limiti di cui al comma precedente sono prorogati di tre mesi.

Lo studente non in regola con i pagamenti, o che abbia subito un procedimento disciplinare che abbia comportato la revoca dei servizi del Centro Residenziale, non può partecipare ai benefici previsti nel presente bando.

Allo **studente degli anni successivi al primo** sono richiesti i seguenti requisiti di merito:

Studente del Conservatorio iscritto ai corsi di I e II livello

Anno di iscrizione /Corso	II ANNO		III ANNO	
	crediti	Media Ponderata	crediti	Media Ponderata
TRIENNIO	40	27/30	95	27/30
BIENNIO	40	27/30	----	----

Studente del Conservatorio iscritto ai corsi Tradizionali

Anno di iscrizione	Penultimo ANNO	Ultimo ANNO
Corsi tradizionali	Almeno votazione di 8,50 negli esami e insegnamenti previsti nel terzultimo anno	Almeno votazione di 8,50 negli esami e insegnamenti previsti nel penultimo anno

Studente iscritto ai corsi di I e II livello e contemporaneamente all'Università con un totale di 90 cfu

(D.M. del 28/09/2011)

Anno di iscrizione	Numeri di crediti scelti nel proprio piano di studio con il Conservatorio	II ANNO			
		Conservatorio Crediti acquisiti al 31/10/2020	Università Crediti acquisiti al 31/10/2020	MEDIA PONDERATA	
TRIENNIO o BIENNIO	45	30	+	10	27/30
	50	32	+	8	27/30
	55	35	+	5	27/30
	60	38	+	2	27/30

La media per i corsi di I e II livello sarà calcolata sui crediti minimi richiesti per l'accesso al concorso. Ai fini della verifica del possesso del requisito di merito, per gli studenti di tutti i corsi, l'anno in cui è stata autorizzata la sospensione didattica non viene considerato.

e) Altri requisiti:

Lo studente con **carichi pendenti**, ovvero non in regola con i pagamenti a qualunque titolo dovuti all'Ateneo, o che abbia subito un procedimento disciplinare che abbia comportato la revoca dei servizi del Centro Residenziale, non può partecipare ai benefici previsti nel presente bando.

Lo studente non in regola con i pagamenti non può compiere alcun atto di carriera, né usufruire dei servizi, né ottenere il rilascio di certificati.

ART. 4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZE

1. Le domande di partecipazione al concorso devono, pena esclusione, essere compilate sul portale web <http://soscr.unical.it>, entro le ore 12:00 delle seguenti scadenze:

a) studente del **primo anno delle lauree triennali e magistrali a ciclo unico ammissione anticipata:** **31 luglio 2020**

b) studente degli anni successivi al primo:	26 agosto 2020
c) studente del primo anno delle lauree triennali e magistrali a ciclo unico :	18 settembre 2020
d) studente del primo anno delle lauree magistrali :	30 ottobre 2020
e) contributo integrativo della borsa di studio (premio di laurea)	15 dicembre 2020
f) studente del primo anno dei corsi del Conservatorio di musica di Cosenza :	31 dicembre 2020
g) studente degli anni successivi al primo dei corsi del Conservatorio di musica di Cosenza :	31 dicembre 2020
h) contributo alla mobilità internazionale :	29 gennaio 2021
i) primo anno dei corsi di Dottorato di ricerca:	26 febbraio 2021

- Per poter accedere al portale web <http://socr.unical.it> e compilare la domanda lo studente del primo anno deve essere formalmente immatricolato.
- Il Centro Residenziale invierà esclusivamente alla casella di posta elettronica istituzionale dello studente, il cui indirizzo è formato da *codicefiscale@studenti.unical.it*, la conferma dell'invio della domanda on-line.
A tal fine, tutti gli studenti devono attivare la propria **casella di posta elettronica istituzionale**. Con la partecipazione al bando di concorso lo studente accetta che il **canale formale di comunicazione** con il Centro Residenziale è rappresentato da tale casella di posta elettronica.
- La partecipazione al bando, inoltrata mediante l'autocertificazione su procedura on-line, comporta la trasmissione al CR di **dati dello studente**. I dati sono prevalentemente destinati alle elaborazioni delle procedure concorsuali, effettuate per mezzo di sistemi informatici, e sono finalizzati alla formulazione delle graduatorie, al conferimento delle borse di studio, del servizio alloggio e del servizio mensa. I dati sono altresì comunicati alle Amministrazioni Pubbliche preposte ai **controlli** (a titolo esemplificativo Agenzia delle Entrate, INPS, Guardia di Finanza). Sono pubblici, e quindi legati alla trasparenza degli atti amministrativi, quei dati necessari alla formulazione della graduatoria e alla sua pubblicazione.
Relativamente al trattamento dei dati personali, sono garantiti agli interessati i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), al riguardo si rinvia all'informativa ex art. 13 RGPD riportata in **APPENDICE B**.

ART. 5 - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

- Per lo studente del **primo anno** la graduatoria per l'assegnazione delle borse di studio è formulata in modo crescente sulla base della condizione economica.
La posizione in graduatoria dello studente viene determinata sulla base della seguente formula:

$$\text{Punteggio} = 1.000 - \frac{\text{ISEEDSU} \times 1.000}{23.626,32}$$

Il valore ottenuto dall'applicazione della formula del punteggio è troncato alla seconda cifra decimale.

In caso di parità, la precedenza è accordata in ordine decrescente rispetto al voto di diploma/laurea e, infine, in caso di ulteriore parità precede lo studente con minore età.

Nel caso in cui le scadenze di immatricolazione dei bandi di ammissione siano diversificate saranno formulate distinte graduatorie per corsi di laurea.

2. Per lo studente degli **anni successivi**, saranno formulate cinque distinte graduatorie per aggregazione dei corsi di studio erogati dai Dipartimenti. Le aggregazioni per Dipartimento sono così definite:
- 1) Dipartimento di Ingegneria Civile; Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica; Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale; Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente;
 - 2) Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche; Dipartimento di Fisica; Dipartimento di Matematica e Informatica;
 - 3) Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra; Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione;
 - 4) Dipartimento di Culture, Educazione e Società; Dipartimento di Studi Umanistici;
 - 5) Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche; Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza; Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali;

Nelle aggregazioni che comprendono corsi di laurea magistrale a ciclo unico, vengono formulate due graduatorie distinte, una per gli studenti delle lauree magistrali a ciclo unico ed una per i restanti studenti.

La posizione in graduatoria viene determinata sulla base della seguente formula:

$$\text{Punteggio} = 1.000 \times \frac{\text{Crediti Studente} - \text{Crediti minimi}}{\text{Crediti massimi} - \text{Crediti Minimi}}$$

dove:

- a) **crediti studente**: CFU effettivamente acquisiti dallo studente (comprensivi dell'eventuale bonus) alla data del 10 agosto 2020;
- b) **crediti minimi**: CFU di merito minimi richiesti di cui alla tabella "requisiti di merito per la borsa di studio";
- c) **crediti massimi**: CFU conseguibili dallo studente negli anni già frequentati.
Per gli studenti del conservatorio i crediti massimi sono intesi convenzionalmente 60 per ogni anno e per ogni corso.

Il valore ottenuto dall'applicazione della formula del punteggio è troncato alla seconda cifra decimale. A parità di punteggio, precede lo studente con l'ISEE-DSU più basso. In caso di ulteriore parità precede lo studente con minore età.

3. Per gli studenti del Conservatorio iscritti ai corsi tradizionali la graduatoria è formulata in ordine decrescente alla media dei voti conseguiti e, in caso di parità, in ordine crescente all'ISEE-DSU, in caso di ulteriore parità, in ordine crescente all'età.
4. I beneficiari della borsa di studio vengono determinati in funzione delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna graduatoria, facendo scorrere le stesse fino alla posizione per la quale vi è la copertura finanziaria.

ART. 6 - CONTRIBUTO INTEGRATIVO ALLA BORSA DI STUDIO: PREMIO DI LAUREA

1. Il premio di laurea è un ulteriore vantaggio economico destinato allo studente che è risultato idoneo beneficiario della borsa di studio nell'ultimo anno di regolare corso, a condizione che consegua il titolo di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico **entro il 31 ottobre 2020**.
2. L'importo è pari alla metà del valore della borsa fruita e sarà erogato fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, ripartite per il 60% sulle lauree triennali e magistrali a ciclo unico e per il 40% sulle lauree magistrali biennali.
3. A tal fine sarà formulata una graduatoria di merito sulla base del voto finale di laurea, in ordine decrescente e, in caso di parità, in ordine decrescente di punteggio di ISEE-DSU, secondo la formula di cui all'art. 5.1. Alla lode sarà attribuito un punto.
4. Per l'assegnazione del premio di laurea, gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda sul sito web del Centro Residenziale **entro le ore 12:00 del 15 dicembre 2020**.
5. Il numero dei beneficiari del premio di laurea sarà determinato, in funzione delle risorse finanziarie destinate allo scopo, facendo scorrere la graduatoria fino alla posizione per la quale vi è la relativa copertura finanziaria.

ART. 7 - CONTRIBUTO PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE

1. Gli studenti vincitori della borsa del programma comunitario Erasmus+ "Key Action 1 learning mobility of individuals" per l'anno accademico 2020/2021 che siano anche beneficiari/idonei alla borsa per il diritto allo studio, compresi gli iscritti ai corsi di dottorato, hanno diritto, per una sola volta per ciascun corso, ad una integrazione della borsa, sino all'importo di 600 euro su base mensile, per la durata del periodo di permanenza all'estero e sino ad un massimo di dieci mesi. Dall'importo di tale integrazione è dedotto l'ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell'Agenzia Nazionale LLP.
2. Nel caso di disponibilità finanziarie dopo il pagamento dell'integrazione agli studenti idonei beneficiari, il contributo è concesso anche agli studenti idonei non beneficiari, compresi gli iscritti ai corsi di dottorato.
3. Nel caso di ulteriori disponibilità, il contributo è concesso anche a studenti e laureati coinvolti in similari programmi di mobilità, che hanno conseguito il titolo da non più di un anno e che siano risultati idonei ai benefici della borsa di studio nell'ultimo anno di studi. Il periodo di mobilità deve avere un riconoscimento didattico in termini di CFU nell'ambito del proprio corso di studi frequentato in Italia o per la predisposizione della tesi.
4. Per l'assegnazione del contributo, gli studenti dovranno inoltrare apposita domanda sul citato sito web del Centro Residenziale entro il **29 gennaio 2021**.
5. Sarà formulata un'unica graduatoria, ordinata secondo i seguenti criteri di priorità:
 - idonei beneficiari di borsa di studio in ordine decrescente di punteggio di ISEE-DSU e, in caso di parità, in base alla minore età anagrafica dello studente;
 - idonei non beneficiari di borsa di studio in ordine decrescente di punteggio di ISEE-DSU e, in caso di parità, in base alla minore età anagrafica dello studente;
 - laureati coinvolti in programmi di mobilità riconosciuti dall'Ateneo, in ordine decrescente di punteggio di ISEE-DSU e, in caso di parità, in base alla minore età anagrafica dello studente.

6. L'elenco dei beneficiari del contributo viene determinato, in funzione delle risorse finanziarie destinate per la mobilità internazionale, facendo scorrere la graduatoria fino alla posizione per la quale vi è la copertura finanziaria.
7. Ai fini della ripartizione delle risorse farà fede il numero di mesi di mobilità dichiarati in sede di partecipazione al concorso. Ulteriori successivi mesi di permanenza all'estero, rispetto a quelli dichiarati in sede di domanda, benché regolarmente autorizzati e inferiori ai dieci mesi, non potranno essere riconosciuti ai fini dell'assegnazione del contributo per la mobilità del Centro Residenziale.

ART. 8 - PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E ISTANZE DI RIESAME

1. Le **graduatorie provvisorie**, relative ai benefici di cui ai precedenti artt. 5, 6 e 7 formulate secondo i criteri definiti negli stessi articoli, sono pubblicate sul sito web del Centro Residenziale.
2. Avverso le graduatorie provvisorie è possibile presentare **istanza di riesame on line** (ricorso) entro il terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione secondo le modalità indicate nella stessa pagina web.
3. In presenza di errori il Centro Residenziale può procedere, in sede di autotutela e/o su istanza di parte debitamente motivata, alla ricollocazione degli studenti presenti nelle graduatorie provvisorie o alla riammissione di studenti risultati esclusi nelle graduatorie provvisorie.
4. L'elenco degli studenti beneficiari è determinato in concomitanza con la pubblicazione delle **graduatorie definitive**.
5. Al fine di evidenziare la corretta collocazione di ciascun concorrente, nelle graduatorie compariranno tutti i dati necessari riferiti ai requisiti richiesti. Con la partecipazione al concorso, lo studente autorizza il Centro Residenziale alla pubblicazione dei dati necessari alle finalità di cui sopra.
6. Con la pubblicazione delle graduatorie si intende assolto il dovere di comunicazione a tutti gli studenti interessati.

ART. 9 - RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DESTINATE A BORSE DI STUDIO E DETERMINAZIONE DEGLI IDONEI BENEFICIARI

1. Le risorse destinate alle borse di studio sono così ripartite:
 - a) il **65% è destinato agli studenti iscritti agli anni successivi**.

Tali risorse sono ulteriormente ripartite tra le aggregazioni di cui al precedente art. 5, in proporzione al numero degli studenti iscritti in regolare corso, in ciascuna di esse, alla data del 30 giugno 2020.

Nelle aggregazioni ove sono attivati corsi di laurea magistrale a ciclo unico, le risorse sono ulteriormente ripartite tra gli studenti degli stessi corsi a ciclo unico e quelli dei rimanenti corsi, sempre in proporzione al numero degli studenti iscritti in regolare corso alla stessa data.

Eventuali economie, derivanti dalla ripartizione di cui sopra, sono destinate ai corsi di dottorati di ricerca. In tal caso saranno predisposte graduatorie sulla base dell'ISEE-DSU.
 - b) il **34% è destinato agli studenti iscritti ai primi anni**.

Dette risorse sono ulteriormente così ripartite:

- 60% lauree triennali, magistrali a ciclo unico. Nel caso in cui, a causa delle scadenze di immatricolazione dei vari bandi di ammissione, sia necessario pubblicare graduatorie distinte per corsi di laurea e procedura di ammissione, le risorse sono ulteriormente ripartite in proporzione al numero di posti previsti per corso di laurea e procedura di ammissione;
 - 39% lauree magistrali;
 - 1 % dottorati di ricerca;
- c) **1% è destinato agli studenti del Conservatorio di Musica "Stanislao Giacomantonio" di Cosenza.**
2. Gli idonei beneficiari della borsa di studio vengono determinati in funzione delle risorse finanziarie come sopra assegnate, facendo scorrere le graduatorie fino alla posizione per la quale vi è la copertura finanziaria.
 3. Nel caso in cui si dovessero rendere disponibili risorse aggiuntive, si procederà a scorrere le graduatorie per l'individuazione dei nuovi idonei beneficiari.
 4. Agli studenti idonei beneficiari individuati per scorrimento si applicano le stesse regole degli altri studenti beneficiari. In particolare, non sarà possibile richiedere la conversione in denaro degli eventuali servizi non fruiti. Gli studenti beneficiari per effetto di scorrimenti hanno diritto al rimborso dei servizi alloggio e mensa eventualmente pagati in qualità di idonei non beneficiari.

ART. 10 – COMPOSIZIONE E IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO

1. La borsa di studio, per lo studente **fuori sede** beneficiario, si compone di:
 - a) quota in denaro;
 - b) servizio alloggio;
 - c) servizio mensa: due pasti giornalieri.
2. La borsa di studio, per lo studente **pendolare o in sede** beneficiario, si compone di:
 - a) quota in denaro;
 - b) servizio mensa: un pasto giornaliero.
3. Le definizioni di studente fuori sede, pendolare e in sede sono riportate nell'Appendice A.
4. I valori nominali della borsa di studio sono:

	Valore nominale della Borsa di Studio
Fuori Sede	€ 5.257,74
Pendolare	€ 2.898,51
In Sede	€ 1.981,75 + un pasto gratuito

5. Il valore nominale della borsa di studio per lo studente iscritto all'ulteriore semestre rispetto alla durata del corso di studio è pari alla metà degli importi di cui al comma precedente.
6. Le modalità di erogazione effettiva della borsa di studio sono riportate nella seguente tabella:

	BORSA DI STUDIO		
	Quota in denaro	Componente in servizi	
		servizio alloggio	servizio mensa
Fuori Sede	SI	SI	due pasti (pranzo e cena)
Pendolare	SI	NO	un pasto (pranzo)
In Sede	SI	NO	un pasto (pranzo)

- Gli studenti beneficiari fuori sede iscritti al Conservatorio di Musica di Cosenza, tenuto conto dei tempi medi di percorrenza dei mezzi pubblici, possono optare per un solo pasto (cena) giornaliero.
- La quota in denaro della borsa è erogata al netto della componente in servizi alloggio e mensa assegnati.
- La quota in denaro della borsa di studio è determinata dalla fascia ISEE-DSU di appartenenza dello studente beneficiario:

	QUOTA IN DENARO DELLA BORSA DI STUDIO		
	FASCIA INTERA	FASCIA PARZIALMENTE RIDOTTA	FASCIA RIDOTTA
	ISEE-DSU da € 0,00 a € 15.750,88	ISEE-DSU da € 15.750,89 a € 19.687,81	ISEE-DSU da € 19.687,82 a € 23.626,32
fuori sede	€ 1.673,11	€ 1.386,56	€ 1.100,00
pendolare	€ 2.101,93	€ 1.600,97	€ 1.100,00
in sede	€ 1.981,75	€ 1.486,31	€ 990,88

- Lo studente fuori sede che nella domanda di partecipazione dichiara di non voler prendere in consegna un posto alloggio presso le residenze universitarie, sebbene ne abbia diritto, non riceverà il corrispondente valore in denaro. La quota parte corrispondente al servizio alloggio non erogato sarà utilizzata esclusivamente per lo scorrimento della graduatoria.

Lo studente idoneo beneficiario, risultato tale anche a seguito di scorrimento di graduatoria, che non prenda in consegna per qualsiasi motivo il posto alloggio assegnatogli, non può in alcun caso ottenere la conversione in denaro del servizio non fruito.

Allo studente idoneo beneficiario fuori sede, qualora non ottenga il posto alloggio nelle residenze universitarie per indisponibilità di posti, verrà integrata la quota in denaro del valore del servizio alloggio. Il valore della componente in servizi della borsa di studio è di natura forfettaria e intesa quale contribuzione ai costi complessivi sostenuti per la gestione degli stessi a carico del bilancio di Ateneo. In nessun caso, pertanto, lo studente che non fruisce dei servizi può richiedere la conversione in denaro del valore dei servizi assegnati.

ART. 11 – EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19: EVENTUALE DIVERSA COMPOSIZIONE DELLA BORSA DI STUDIO

- In ragione dell'andamento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che potrebbe determinare l'adozione da parte del Governo di specifiche misure finalizzate al contenimento del contagio, la

composizione della borsa di studio, per l'a.a. 2020/21, per come rappresentata nel precedente art. 10, potrà essere rimodulata in corso d'anno.

2. Nel caso in cui le attività didattiche in presenza vengano sospese per un periodo di tempo pari ad almeno un mese continuativo, limitatamente a tale periodo la quota in denaro della borsa di studio, per lo studente "fuori sede" di fascia intera e parzialmente ridotta assegnatario di alloggio che non fruisca dei servizi, viene equiparata a quella dello studente "in sede" della corrispondente fascia di appartenenza.

ART. 12 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA QUOTA IN DENARO DELLA BORSA DI STUDIO E DEI BENEFICI

1. Ai sensi dell'art. 3, l'erogazione della quota in denaro della borsa di studio allo **studente del primo anno** è subordinata al conseguimento del requisito di merito di almeno 20 CFU, da acquisire entro il 30 novembre 2020.

L'importo della quota in denaro della borsa e la tempistica di erogazione della stessa avverranno in ragione della data di acquisizione del suddetto requisito, per come rappresentato nella seguente tabella:

20 CFU ACQUISITI ENTRO IL	IMPORTO QUOTA IN DENARO BORSA	EROGAZIONE ENTRO IL
28 febbraio 2021	Intera	31 marzo 2021
30 giugno 2021	Intera	31 luglio 2021
10 agosto 2021	Intera	30 settembre 2021
30 novembre 2021	50 % importo	31 dicembre 2021

Allo studente idoneo (beneficiario e non beneficiario) del primo anno che non raggiunge la soglia dei 20 CFU entro il 30 novembre 2021 è revocato lo status di idoneo ed è tenuto al pagamento dei servizi fruiti oltre che al pagamento della tassa e dei contributi previsti per l'immatricolazione.

2. Per lo **studente degli anni successivi**, la quota in denaro della borsa di studio è erogata in due rate di pari importo:
 - la prima, entro il 31 dicembre 2020;
 - la seconda entro il 30 giugno 2021.
3. Per lo **studente beneficiario che ne ha diritto per l'ultimo semestre** l'erogazione della quota in denaro della borsa è prevista in una rata unica, per un importo pari alla metà di quanto previsto per lo studente in regolare corso:
 - entro il 28 febbraio 2021, se ha effettuato l'iscrizione entro il 31.12.2020;
 - entro il 31 maggio 2021, se effettua l'iscrizione dopo il 31.12.2020.
4. Per lo **studente beneficiario del contributo per la mobilità internazionale** l'erogazione avviene in due rate di pari importo: la prima è erogata entro un mese dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, la seconda al termine del periodo di mobilità, previa verifica del conseguimento dei risultati previsti nel programma.

5. Per **lo studente beneficiario del Conservatorio di Musica di Cosenza del primo anno** la quota in denaro della borsa di studio è erogata in due rate:
 - la prima, di norma, entro febbraio 2020;
 - la seconda, subordinata all'acquisizione di almeno 35 crediti con la media del 27/30 oppure per i corsi tradizionali la media di 8/10 degli insegnamenti previsti. Qualora lo studente non raggiunga la soglia dei crediti entro il 31 ottobre 2020 è tenuto alla restituzione della quota in denaro ed al pagamento dei servizi fruiti oltre ai contributi previsti per l'iscrizione.
6. Entro le date sopra indicate il Centro Residenziale emetterà i relativi provvedimenti autorizzatori dell'erogazione dei benefici. L'effettivo **accredito** degli importi sul conto corrente dello studente avverrà in ragione dei tempi tecnici necessari per l'espletamento delle procedure di pagamento.
7. I benefici sono erogati mediante **accredito** su un conto corrente nazionale (IBAN IT) intestato o cointestato allo studente beneficiario, il cui IBAN deve essere inserito a cura dei beneficiari accedendo al sito <https://unical.esse3.cineca.it>. Il Centro Residenziale non risponderà delle somme erroneamente accreditate a favore di altro soggetto a causa di un codice IBAN errato comunicato dal beneficiario.
8. Allo studente beneficiario che deve regolarizzare la propria posizione viene **sospesa l'erogazione** della borsa di studio e degli altri benefici fino a quando non produca la documentazione richiesta. Tali incongruenze e/o irregolarità vengono segnalate dal CR tramite comunicazione sulla mail istituzionale dello studente. **La mancata regolarizzazione della posizione entro il 30 novembre 2021 determina la definitiva esclusione dai benefici.** La mancata comunicazione di un IBAN sul quale poter accreditare la quota in denaro della borsa di studio entro il 30 novembre 2021 può determinare la revoca della stessa quota.
9. Il Centro Residenziale si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione della borsa di studio e degli altri benefici nei confronti dello studente beneficiario che dovesse aver maturato dei carichi pendenti ovvero di effettuare la **compensazione tra le reciproche pretese creditorie.**

ART. 13 - ACCESSO AI BENEFICI PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ

1. Lo studente con disabilità e invalidità non inferiore al 66%, fermo restando i requisiti previsti per gli altri studenti, concorre ai benefici per una durata di nove semestri per i corsi di laurea triennale, di sette semestri per i corsi di laurea magistrale biennale e di 15 semestri per i corsi magistrali a ciclo unico.
2. Allo studente iscritto al primo anno con invalidità non inferiore al 66%, salvo la rinuncia agli studi nello stesso a.a., non si applica la condizione del raggiungimento di un numero minimo di CFU da acquisire per percepire la quota in denaro della borsa, che sarà erogata in due rate, la prima entro il 31/12/2020 e la seconda entro il 30/04/2021.
3. I requisiti di merito per l'ottenimento della borsa negli anni successivi al primo sono i seguenti:

REQUISITI DI MERITO PER LA BORSA DI STUDIO (studenti con disabilità e invalidità non inferiore al 66%)							
CORSO DI STUDIO	ANNO DI ISCRIZIONE A.A. 2020/2021						
	II°	III°	IV°	V°	VI°	VII°	VIII°
	CFU RICHIESTI AL 10 AGOSTO 2020						
LAUREA TRIENNALE	19	50	85	120*			

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO	19	50	85	120	155	190	225*
LAUREA MAGISTRALE BIENNALE	24	56	92*				
DOTTORATO DI RICERCA	iscrizione al relativo anno di corso di dottorato						

*semestre aggiuntivo

4. Può godere inoltre dei seguenti benefici:
 - accedere al servizio alloggio anche se in sede o pendolare. In tal caso, se beneficiario, il valore nominale della borsa di studio è incrementato della quota relativa al servizio alloggio;
 - ottenere il posto alloggio a pagamento, anche se non possiede il requisito di idoneità;
 - avere la priorità nell'assegnazione del posto alloggio.
5. Se risulta idoneo non beneficiario, è esonerato dal pagamento del servizio alloggio e del servizio mensa.
Ove sia riconosciuta la necessità di un accompagnatore, potrà usufruire di un posto alloggio e del servizio mensa per l'accompagnatore al costo previsto per l'idoneo non beneficiario.
Qualora l'accompagnatore sia uno studente iscritto presso l'Università della Calabria dovrà pagare i servizi secondo il proprio status.

ART. 14 - ACCESSO AI BENEFICI DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI

1. Lo studente internazionale accede, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi ed ai benefici per il diritto allo studio.
2. Gli studenti internazionali, con famiglia e redditi prodotti all'estero, devono richiedere ai CAF abilitati il rilascio dell'attestazione **ISEE Parificato** (cfr. Appendice A). In tal caso sarà cura dello studente interessato trasmettere agli uffici del Centro Residenziale, entro il 30 novembre 2020, la documentazione ottenuta dal CAF.
3. Per lo **studente internazionale, proveniente da Paesi particolarmente poveri** (il cui elenco è riportato nell'Appendice A) la condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.
In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad una Università nel paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'Università della Calabria, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta Università.
Per gli studenti che si iscrivano al primo anno la certificazione che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di Enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso l'ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca.
Lo studente è obbligato inoltre a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente posseduti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità previste per la generalità degli studenti internazionali.
4. Per lo **studente riconosciuto rifugiato politico e apolide**, ai fini della valutazione della condizione economica, si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente posseduti in Italia secondo le modalità previste per la generalità degli studenti internazionali.

ART. 15 - DESTINATARI E RIPARTIZIONE DEL NUMERO DEI POSTI ALLOGGIO DISPONIBILI

1. I posti alloggio sono destinati, in base alla graduatoria di merito della borsa di studio, agli studenti idonei beneficiari fuori sede, che hanno compiuto il 18° anno di età.
2. Il numero dei posti alloggio disponibili per gli studenti idonei è così ripartito:
 - a) il 65% è destinato agli studenti iscritti agli anni successivi;
 - b) il 34% è destinato agli studenti iscritti al primo anno;
 - c) l'1% agli studenti del Conservatorio di musica "Stanislao Giacomoantonio" di Cosenza.
 La quota del 34% destinata agli studenti del primo anno è, ulteriormente, così ripartita:
 - a) il 60% agli studenti delle lauree triennale e magistrale a ciclo unico e di Scienze della Formazione Primaria;
 - b) il 40% agli studenti delle lauree magistrali biennali.
3. I posti non assegnati sono resi disponibili per gli studenti idonei non beneficiari fuori sede presenti in graduatoria nei limiti della restante disponibilità.
4. Sono, inoltre, messi a disposizione n. 100 posti alloggio per gli **studenti non idonei** che ne facciano richiesta.

Gli studenti interessati, che non devono avere carichi pendenti verso il Centro Residenziale, dovranno risultare iscritti, per l'a.a. 2020/2021, ad un anno di corso, calcolato a partire dall'anno di prima immatricolazione e possedere il numero minimo di crediti riportato nella tabella seguente:

REQUISITI DI MERITO PER L'ALLOGGIO A PAGAMENTO						
CORSI DI STUDIO	ANNO DI ISCRIZIONE A.A. 2020/2021					
	II	III	IV	V	VI	VII
	CFU RICHIESTI AL 10 AGOSTO 2020					
LAUREA TRIENNALE	15	42	72	102	126	
LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO	15	42	66	96	120	144
LAUREA MAGISTRALE BIENNALE	15	42	72			
DOTTORATO DI RICERCA	iscrizione al relativo anno di corso di dottorato					

Gli studenti interessati dovranno presentare apposita domanda on line sul sito web del Centro Residenziale dal 01.09.2020 e fino alle **ore 12:00 del 15.09.2020** e saranno convocati, secondo le modalità di cui al successivo art. 16, in ordine decrescente di punteggio di ISEE-DSU. A parità di ISEE-DSU precede lo studente di minore età.

5. Le modalità di fruizione del posto alloggio sono disciplinate nel Regolamento sui Servizi del Centro Residenziale.

ART. 16 - ASSEGNAZIONE DEL POSTO ALLOGGIO

1. In concomitanza con la pubblicazione delle graduatorie definitive, viene pubblicato sul sito del Centro Residenziale l'elenco degli studenti idonei beneficiari che hanno richiesto un posto alloggio presso le residenze universitarie, collocati in posizione utile per l'assegnazione in base alla disponibilità dei

posti, con l'indicazione del posto alloggio assegnato d'ufficio, sulla base delle preferenze indicate in sede di domanda.

2. Gli studenti fuori sede risultati idonei (beneficiari di borsa e non), che hanno fruito a qualsiasi titolo del posto alloggio nelle residenze universitarie almeno fino al 15 giugno 2020, **confermano lo stesso posto**, salvo soprappiunta indisponibilità dovuta a programmi di manutenzione.

3. I posti alloggio di ciascun quartiere sono numerati in modo progressivo e l'assegnazione d'ufficio viene effettuata, in funzione della disponibilità, tenendo conto, laddove possibile, di una equilibrata e opportuna distribuzione del numero di studenti italiani e internazionali all'interno dei quartieri e degli appartamenti, al fine di favorire la massima integrazione culturale e la socializzazione delle varie componenti che costituiscono l'intera comunità studentesca, secondo la tipologia di studente, con la seguente procedura:

a) anni successivi al primo:

- I. studenti idonei (beneficiari di borsa e non), per riconferma del posto alloggio nel caso abbiano fruito del posto nelle residenze universitarie almeno fino al 15 giugno 2020;
- II. studenti diversamente abili;
- III. studenti idonei beneficiari fuori sede, secondo: -l'ordine di posizione in graduatoria, -l'ordine di priorità delle preferenze di quartiere espresse, di tipologia di camera scelta (singola o doppia), seguendo l'ordine progressivo di numerazione dei posti alloggio;
- IV. studenti idonei non beneficiari fuori sede, secondo: -l'ordine di posizione in graduatoria, -l'ordine di priorità delle preferenze di quartiere espresse, di tipologia di camera scelta (singola o doppia), seguendo l'ordine progressivo di numerazione dei posti alloggio.

b) primi anni:

- I. studenti diversamente abili;
- II. studenti aventi i requisiti per risultare idonei alla borsa di studio e $ISEE-DSU \leq \text{€ } 5.000,00$: **preassegnazione dei posti alloggio** in base all'ordine di priorità delle preferenze di quartiere espresse, di tipologia di camera scelta, e seguendo l'ordine progressivo di numerazione dei posti alloggio.

Lo studente per ottenere la preassegnazione deve presentare la domanda on-line di partecipazione al concorso e selezionare l'opzione "preassegnazione".

Gli studenti saranno convocati, per l'assegnazione d'ufficio del posto alloggio, in ordine cronologico di presentazione della domanda, fino alla concorrenza dei posti alloggio disponibili, tramite elenchi pubblicati sul sito internet del Centro Residenziale.

Gli studenti che ottengono la preassegnazione del posto alloggio ma non risulteranno, per qualsiasi motivo, idonei al concorso per l'assegnazione dei benefici e dei servizi, decadranno dal diritto alla fruizione. In tal caso, il servizio fruito sarà considerato a pagamento sin dall'inizio.

- III. idonei beneficiari fuori sede, secondo l'ordine di posizione in graduatoria, in base all'ordine di priorità delle preferenze di quartiere espresse, di tipologia di camera scelta (singola o doppia), e seguendo l'ordine progressivo di numerazione dei posti alloggio.

3. Gli studenti del primo anno, immatricolati tramite il Bando di concorso per l'ammissione anticipata ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico dell'Università della Calabria per l'anno accademico 2020/2021, risultati idonei beneficiari aventi diritto al posto alloggio, otterranno l'assegnazione entro il 28 settembre 2020.

4. I posti alloggio eventualmente ancora disponibili, una volta esaurite le graduatorie relative agli idonei beneficiari fuori sede, saranno assegnati d'ufficio, in ordine di graduatoria, agli studenti idonei non beneficiari. In caso di ulteriore disponibilità i posti alloggio saranno assegnati agli studenti non idonei.

ART. 17 - PRESA IN CONSEGNA DEL POSTO ALLOGGIO E DOCUMENTAZIONE

1. Il giorno indicato nel **calendario di convocazione**, pubblicato esclusivamente sul sito web del Centro Residenziale e valevole a tutti gli effetti come avvenuta notifica, lo studente convocato dovrà presentarsi presso il luogo indicato, munito di:
- a) fotocopia di un valido **documento di riconoscimento**;
 - b) **certificato medico**, con data antecedente massima di n. 3 mesi, rilasciato dal medico curante in Italia o da un medico dell'Azienda Sanitaria nazionale attestante l'idoneità alla vita in collettività. Gli studenti internazionali in possesso di eventuale certificato medico rilasciato nel Paese di provenienza estero, devono comunque allegare obbligatoriamente certificazione attestante *l'idoneità alla vita in collettività* rilasciato da un medico dell'Azienda sanitaria nazionale. Per gli studenti provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea è obbligatorio presentare inoltre:
 - c) **passaporto e permesso di soggiorno** (lo studente non ancora in possesso del permesso di soggiorno deve consegnare copia della ricevuta attestante il pagamento relativo alla richiesta del permesso)
 - d) entro 30 giorni copia iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (**tessera sanitaria**) o **copia della Polizza assicurativa privata per gli studenti Extra-UE** (rif. artt. 34 e 35 del D.lgs n. 286 del 25/07/1998).
2. La mancata presentazione alla convocazione, se non tempestivamente e adeguatamente motivata, determina lo scorrimento della graduatoria e, in caso di successiva indisponibilità di posti, la decadenza dal beneficio del posto alloggio.
3. Nel caso in cui l'assegnatario, all'atto della presa in consegna del posto alloggio, non presenti il certificato medico, i servizi alloggio e mensa sono confermati ma la loro fruizione (e la relativa contrattualizzazione) è sospesa fino ad un massimo di 30 gg. Decorso il suddetto termine, in assenza della produzione della certificazione in questione, si procederà nello scorrimento della graduatoria.
4. La presa in consegna del posto alloggio implica l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Bando e nel Regolamento sui Servizi del Centro Residenziale disponibili e consultabili sul sito web del Centro Residenziale.
5. La **fruizione del servizio alloggio** decorre dal 2 settembre 2020 ed ha termine:
 - a) il **28 febbraio 2021**, per gli studenti idonei che hanno diritto a fruirne per l'ultimo semestre. A partire dal 1° marzo 2021 possono continuare a fruirne secondo le tariffe previste per la generalità degli studenti (non idonei);
 - b) il **28 luglio 2021**, per i rimanenti studenti.
6. Il servizio alloggio non è fruibile nei periodi di sospensione delle attività didattiche previsti in occasione delle vacanze o di festività fissati dal calendario accademico. Il servizio sarà fruibile nelle date di sospensione delle attività didattiche limitate ad un giorno.

7. Allo studente internazionale alloggiato è concessa, a domanda, la possibilità di continuare a fruire del posto alloggio assegnato durante i periodi di sospensione dei servizi previsti per la generalità degli studenti (festività natalizie e pasquali, mese di agosto), secondo le modalità e le scadenze indicate nel succitato Regolamento sui Servizi del Centro Residenziale.
8. Allo studente con residenza in Italia è concessa, previa motivata istanza riguardante l'impossibilità di far rientro nella propria sede di abitazione principale, la possibilità di continuare a fruire del posto alloggio assegnato durante i periodi di sospensione dei servizi previsti per la generalità degli studenti (festività natalizie e pasquali, mese di agosto).
9. Il Centro Residenziale, su richiesta, provvede alla fornitura di asciugamani, lenzuola, guanciali e coperte. Lo studente che richiede il suddetto kit biancheria è tenuto al versamento di una cauzione pari a € 75,00, che sarà restituita, tramite l'istituto cassiere, al momento della riconsegna del kit stesso. In caso di mancata riconsegna (parziale o totale) o di danneggiamento del kit, la cauzione sarà trattenuta dal CR, in misura proporzionale.
9. Lo studente per poter utilizzare il posto alloggio non deve essere sottoposto alle misure di isolamento/quarantena ovvero non essere positivo al Covid-19.

ART 18 – CONTRIBUTO AL COSTO DEL POSTO ALLOGGIO E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il contributo al costo di gestione del posto alloggio a carico dello studente, comprensivo di tutte le spese e privi di ogni altro onere, determinati in ragione dello status dello studente, è il seguente:

● idoneo beneficiario (per l'intero periodo di soggiorno previsto e trattenuto forfettariamente direttamente dal valore della borsa di studio)		1.991,47 euro
● idoneo non beneficiario (per mese)	- camera singola	100,00 euro
	- camera doppia	70,00 euro
● studenti non idonei (per mese)	- camera singola	170,00 euro
	- camera doppia	140,00 euro

2. Il pagamento del contributo al costo del posto alloggio per lo studente idoneo non beneficiario, calcolato per il periodo effettivo di fruizione, deve essere effettuato nelle seguenti modalità:
 - entro il 30 maggio 2021, per i mesi fruiti da settembre ad aprile;
 - entro il giorno 1 (uno) del relativo mese di fruizione per il periodo successivo.
3. Il pagamento del contributo al costo del posto alloggio per lo **studente non idoneo**, calcolato per il periodo effettivo di fruizione, deve essere effettuato entro il giorno 1 (uno) del relativo mese.
4. Il pagamento del contributo al costo del posto alloggio avviene attraverso il **sistema pagoPA**. Per scaricare l'Avviso di Pagamento pagoPA occorre accedere alla propria area personale - sezione Situazione Contabile - del Portale dei Servizi Online del CR (<https://soscr.unical.it>). L'Avviso contiene il Codice Avviso di Pagamento (IUV), il Codice QR e il Codice Interbancario (circuito CBILL) che consentono di pagare on line, tramite il Portale Debitore Unical, tramite il proprio home banking o APP, oppure sul territorio nazionale tramite qualsiasi PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento) aderente al circuito pagoPA (istituti bancari, ricevitorie lottomatica, ecc.). Il pagamento dovrà essere effettuato entro la data di scadenza riportata nel citato Avviso.

5. In caso di mancato pagamento o di carichi pendenti lo studente decade dal diritto a fruire del servizio alloggio. Lo studente non in regola con i pagamenti non potrà compiere alcun atto di carriera, né usufruire dei servizi, né ottenere il rilascio di certificati.

ART. 19 - SERVIZIO MENSA

1. Il servizio mensa è fruibile dalla generalità degli studenti iscritti mediante la tessera universitaria.
2. Gli studenti devono chiedere l'abilitazione del servizio tramite apposita procedura on-line disponibile sul sito web del Centro Residenziale.
3. Il servizio mensa è strettamente personale. Nel caso in cui la tessera risultasse in possesso di persone diverse dal naturale assegnatario saranno applicate le sanzioni previste dal Regolamento sui Servizi del Centro Residenziale.
4. Lo studente:
 - a) in sede o pendolare ha diritto ad un pranzo, con esclusione della cena, non fruibile nei giorni festivi e nei periodi di sospensione delle attività didattiche;
 - b) fuori sede ha diritto ad un pranzo ed una cena, non fruibili nei periodi di sospensione delle attività didattiche.
5. Qualora nell'ambito delle misure di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 l'organizzazione delle attività didattiche preveda un impegno didattico oltre le ore 19,30 agli studenti pendolari è concessa la possibilità di fruire del servizio mensa anche a cena secondo la contribuzione di cui al successivo art. 20, comma 1.
6. La fruizione del servizio mensa decorre dal 2 settembre 2020 ed ha termine:
 - a) il 10 marzo 2021, per gli studenti idonei che hanno diritto a fruirne per l'ultimo semestre. A partire dal 11 marzo 2021 possono continuare a fruirne secondo le tariffe previste per la generalità degli studenti;
 - b) il 10 agosto 2021, per i rimanenti studenti.
7. Il servizio mensa non è fruibile nei periodi di sospensione delle attività didattiche previsti in occasione delle vacanze o di festività fissati dal calendario accademico. Il servizio sarà fruibile nelle date di sospensione delle attività didattiche limitate ad un giorno.
8. Allo studente internazionale alloggiato è concessa, a domanda, la possibilità di continuare a fruire del servizio mensa durante i periodi di chiusura dei servizi per la generalità degli studenti (festività natalizie e pasquali, mese di agosto), secondo le modalità e le scadenze indicate nel succitato Regolamento sui Servizi del Centro Residenziale.

ART. 20 – CONTRIBUTO AL COSTO PASTO MENSA

1. Il contributo al costo del pasto mensa è determinato in ragione dello status dello studente.
All'idoneo beneficiario sono trattenuti forfettariamente dal valore della borsa di studio:
 - 796,58 euro, se ha diritto al solo pranzo;
 - 1.593,16 euro se ha diritto sia al pranzo sia alla cena;L'idoneo non beneficiario
 - paga 1,70 euro per ogni pasto se immatricolato al primo anno;
 - fruisce gratuitamente se iscritto ad anni successivi.

2. Lo studente che abbia presentato la richiesta di attestazione ISEE-DSU, se iscritto ad un anno di corso pari o inferiore al doppio della durata legale, calcolato a partire dall'anno di prima immatricolazione, paga in ragione della fascia ISEE-DSU di appartenenza secondo la seguente tabella:

FASCIA	ISEE-DSU in €	CONTRIBUTO STUDENTE
Prima	da 0,00 a 6.000,00	€ 1,70
Seconda	da 6.000,01 a 10.000,00	€ 2,40
Terza	da 10.000,01 a 16.000,00	€ 3,00
Quarta	da 16.000,01 a 23.626,32	€ 3,70
Quinta	da 23.626,33 in poi	€ 4,40
Studenti in mobilità internazionale		€ 4,40

3. Lo studente che non abbia fatto richiesta dell'attestazione ISEE-DSU paga il contributo previsto per la quinta fascia.
4. Lo studente iscritto ad un anno di corso superiore al doppio della durata legale del proprio corso di studi non ha diritto a fruire delle tariffe agevolate.
5. Agli studenti non idonei con disabilità e invalidità non inferiore al 66% si applica una riduzione sul contributo del 30% rispetto a quello previsto per la generalità degli studenti.

ART. 21 – PREMIO DI LAUREA IN SERVIZI

1. Il premio di Laurea in Servizi è un ulteriore beneficio destinato allo studente avente i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), che consegue il titolo di laurea in regolare corso nell'a.a. 2019/2020 e che si immatricola ad un corso di laurea magistrale biennale dell'Unical **dopo il 31 Ottobre 2020 ed entro il 31 Gennaio 2021.**
2. Se lo studente è fuori sede ottiene la riconferma del posto alloggio eventualmente già assegnato come studente della laurea triennale ovvero, se non già assegnatario e fino alla copertura dei posti alloggio disponibili, ottiene l'assegnazione di un posto alloggio con copertura del costo a carico di apposito fondo dell'Ateneo. Se lo studente è in sede o pendolare accede al servizio mensa con copertura del costo a carico di apposito fondo dell'Ateneo.

ART. 22 – SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

1. La borsa di studio è incompatibile con altre borse di studio erogate da enti pubblici o privati, incluse eventuali borse erogate in materia dall'Università della Calabria e le borse di studio rilasciate a studenti internazionali dal Ministero degli Affari Esteri o dal Ministero dell'Interno Italiano.
2. Fanno eccezione le borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione e di ricerca degli studenti (Erasmus o similari).
3. Gli studenti, nel caso di borsa di studio incompatibile, possono comunque optare per il beneficio erogato dal Centro Residenziale, previa documentata rinuncia all'altra borsa.
4. Lo studente che rinuncia alla borsa del Centro Residenziale, per un'altra borsa di studio, viene escluso dalla relativa graduatoria, paga i servizi eventualmente fruiti e non può chiederne la riammissione nello stesso a.a.

5. La borsa di studio è incompatibile con altre borse di studio erogate da enti pubblici o privati, incluse eventuali borse erogate in materia dall'Università della Calabria e le borse di studio rilasciate a studenti internazionali dal Ministero degli Affari Esteri o dal Ministero dell'Interno Italiano.
6. La borsa di studio è incompatibile con le borse di studio Unicaladmission assegnate agli studenti internazionali vincitori del bando "Master's degree courses in English."

ART. 23 - REVOCA DEI BENEFICI

1. I benefici sono revocati nel caso in cui lo studente:
 - a) si trasferisca ad altra sede universitaria, senza raggiungere il requisito di merito richiesto, nell'a.a. 2020/2021;
 - b) si trasferisca da altra sede universitaria e non regolarizza l'iscrizione;
 - c) interrompa o rinunci agli studi ovvero si trasferisca ad altra sede durante l'a.a. 2020/2021 e prima del 31/07/2021;
 - d) che, qualora convocato dal Centro Residenziale per accertamenti, non si presenti entro la data prevista nella nota di convocazione inviata all'indirizzo e-mail istituzionale o non presenti nei tempi previsti la documentazione richiesta;
 - e) sia destinatario di specifici provvedimenti disciplinari, disposti in attuazione del Regolamento sui Servizi del Centro Residenziale.
2. I benefici sono revocati anche allo studente idoneo (beneficiario e non beneficiario) del primo anno che non acquisisca i CFU richiesti all'art. 3 entro il 30 novembre 2021.
3. In caso di revoca, lo studente è tenuto a:
 - a) restituire la quota in denaro della borsa di studio, se erogata;
 - b) procedere alla riconsegna del posto alloggio eventualmente assegnato;
 - c) pagare il servizio alloggio eventualmente fruito alla tariffa prevista per gli studenti non idonei;
 - d) pagare i pasti mensa eventualmente fruiti alla tariffa dovuta secondo il proprio ISEE-DSU;
 - e) pagare le tasse e i contributi per l'iscrizione all'Università.
4. La mancata comunicazione di un IBAN sul quale poter accreditare la quota in denaro della borsa di studio entro il 30 novembre 2020 può determinare la revoca della quota.

ART. 24 - VERIFICHE E SANZIONI

1. Tutte le autocertificazioni prodotte nell'ambito del presente Bando sono sottoposte a verifica. A tal fine, oltre a richiedere allo studente attraverso l'invio di posta elettronica, tutta la documentazione atta a comprovare la veridicità di quanto autocertificato, il Centro Residenziale potrà svolgere, con ogni mezzo a sua disposizione, tutte le verifiche che riterrà opportune con la collaborazione dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato, delle Amministrazioni Comunali, degli Uffici del Catasto, delle Università, ecc.
2. Lo studente che presenti dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art. 10 comma 3 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68, oltre che incorrere nelle responsabilità amministrative e penali previste dalla legislazione vigente, è tenuto al pagamento di una somma di importo triplo rispetto alla quota in denaro della borsa percepita o al valore dei servizi indebitamente fruiti e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi.

Art. 25 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Relativamente al trattamento dei dati personali, sono garantiti agli interessati i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), al riguardo si rinvia all'informativa ex art. 13 RGPD riportata in Appendice B.
2. Il Referente per la protezione dei dati del concorso è il dott. Fulvio Scarpelli, Direttore del Centro Residenziale dell'Università della Calabria, e-mail: direzione.cr@unical.it.
3. Il Responsabile della protezione dei dati è l'avv. Sergio Niger, e-mail: rpd@unical.it.

ART. 26 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del procedimento è il dott. Massimo Colafati, Responsabile del Settore Diritto allo Studio del Centro Residenziale, e-mail: dirittoallostudio@unical.it.

ART. 27 -NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto negli articoli precedenti, si rinvia alla normativa vigente in materia di Diritto allo studio universitario.

APPENDICE A - DEFINIZIONI

Ai sensi e per gli effetti del presente Bando, si deve intendere per:

ANNO DI CORSO	l'anno di frequenza a cui lo studente è formalmente iscritto.
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE	l'anno accademico in cui lo studente si iscrive per la prima volta ad un corso di studi presso una università italiana o straniera.
BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO	i benefici assegnati agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, come previsto dall'art. 34 della Costituzione e dalla normativa vigente.
BONUS	la possibilità a chi si trova in difficoltà con gli esami, di utilizzare dei crediti virtuali per raggiungere la soglia minima di merito prevista.
BORSA DI STUDIO	il beneficio previsto dalla normativa vigente ed erogato in servizi e denaro.
CARRIERA UNIVERSITARIA	numero complessivo degli anni cui lo studente è stato iscritto in uno o più corsi di studio, anche in Atenei diversi.
CARICHI PENDENTI	i debiti dovuti a qualunque titolo all'Ateneo da parte dello studente. Lo studente con carichi pendenti non può compiere alcun atto di carriera, né usufruire dei servizi, né ottenere il rilascio di certificati.
CONTRIBUTO PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE	il contributo che il Centro Residenziale riconosce agli studenti idonei al concorso per il diritto allo studio universitario che si recano all'estero nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale.
CORSI DI STUDIO	le lauree triennali ai sensi del DM 509/99; la laurea in Scienze della Formazione Primaria; le lauree relative agli ordinamenti antecedenti al DM 509/99, le lauree ai sensi del DM 270/04; le lauree magistrali biennali ai sensi del DM 270/04, le lauree specialistiche quinquennali a ciclo unico ai sensi del DM 509/99, le lauree magistrali a ciclo unico ai sensi del DM 270/04; dottorati di ricerca.
CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI (CFU)	strumento per misurare la quantità di lavoro di apprendimento richiesto allo studente per acquisire conoscenze e abilità nelle attività formative previste dai corsi di studio. I CFU si acquisiscono con il superamento dell'esame o altra prova di verifica.
DURATA DEI BENEFICI	il numero degli anni entro cui è possibile fruire dei benefici.
AGGREGAZIONI DIPARTIMENTALI	al fine della ripartizione dei benefici degli anni successivi i corsi di studio sono raggruppati secondo l'afferenza dipartimentale: AGGREGAZIONE 1: Dipartimento di Ingegneria Civile; Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica; Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale; Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, Ingegneria Chimica; AGGREGAZIONE 2: Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche; Dipartimento di Fisica; Dipartimento di Matematica e Informatica; AGGREGAZIONE 3: Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra; Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione; AGGREGAZIONE 4: Dipartimento di Culture, Educazione e Società; Dipartimento di Studi Umanistici;

	AGGREGAZIONE 5: Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche; Dipartimento di Scienze Economiche, Statistiche e Finanza; Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali.
ISCRITTO IN REGOLARE CORSO	lo studente iscritto ad un anno di corso senza ripetenze intermedie.
ISEE (non utile per l'università)	l'indicatore della situazione economica equivalente per il diritto allo studio ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e relativa normativa di riferimento (D.M. 7 novembre 2014, Circolare INPS 18 dicembre 2014, n. 171 "Riforma ISEE. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159" e FAQ INPS, D.M. 363 del 29 dicembre 2015, D.M. 146 del 1° giugno 2016 e D.M.138 del 13 aprile 2017, D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con L. 28 marzo 2019, n. 26, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito in L. 28 giugno 2019, n. 58).
ISEE-DSU	l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario, ai sensi del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013.
ISPE	l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente per le prestazioni per il diritto allo studio universitario, determinato dalla formula ISP (Indicatore Situazione Patrimoniale, indicato nell'ISEE Universitario) / VSE (valore della scala di equivalenza, indicato nell'ISEE -DSU).
ISEE DOTTORATI DI RICERCA	Il nucleo familiare dello studente iscritto a corsi di dottorato di ricerca è formato dallo stesso richiedente e dall'eventuale coniuge, dai figli minori di 18 anni, nonché dai figli maggiorenni.
ISEE PARIFICATO	L'ISEE Parificato è frutto di una convenzione fra l'ANDISU e i CAF ed è adottato in tutti quei casi per cui non è possibile effettuare il calcolo per l'ISEE-DSU, nello specifico: <ul style="list-style-type: none"> - studente straniero non residente in Italia; - studente straniero residente in Italia, non autonomo e con familiari residenti all'estero; - studente italiano residente all'estero non iscritto all'AIRE. Per ottenere l'ISEE PARIFICATO, oltre alla documentazione relativa a eventuale reddito e patrimonio prodotto in Italia, bisogna esibire la documentazione che, per ogni componente del proprio nucleo familiare, attesti: <ul style="list-style-type: none"> • dati anagrafici; • redditi prodotti all'estero; • patrimonio posseduto all'estero. Tale documentazione deve essere: <ul style="list-style-type: none"> • rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti; • tradotta in lingua italiana dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.
NORMATIVA VIGENTE	in materia di diritto allo studio: <ul style="list-style-type: none"> - L. 2 dicembre 1991 n. 390 "Norme sul Diritto agli Studi Universitari";

	<ul style="list-style-type: none"> - D.P.C.M. 9 aprile 2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari”; - D.Lgs 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti”; - Legge Regionale del 10 dicembre 2001, n. 34, Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario in Calabria; - Convenzione sottoscritta tra la Regione Calabria e l’Università della Calabria disciplinante i rapporti tra i due Enti relativamente agli interventi per il diritto allo studio per gli studenti dell’Università della Calabria; - Piano regionale degli interventi di attuazione del diritto allo studio universitario; - Linee guida per il cofinanziamento degli avvisi delle Università per l’erogazione di borse di studio a valere sull’azione “Borse di studio e Azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito degli studenti, inclusi gli studenti con disabilità” dell’Azione 10.5.2 del PAC Calabria 2014/2020
PAESI PARTICOLARMENTE POVERI	ai sensi del D.M. n. 62 del 6 maggio 2020: Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo Democratic Republic, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kiribati, Korea Dem. Rep., Lao People's Democratic Republic, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Sao Tome & Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia, Zimbabwe.
RISORSE DISPONIBILI	le risorse finanziarie previste nel budget del Centro Residenziale per l’erogazione delle borse di studio.
SERVIZIO ALLOGGIO	il servizio abitativo fornito dal Centro Residenziale.
SERVIZIO MENSA	il servizio di ristorazione fornito dal Centro Residenziale.
STATUS DELLO STUDENTE	si fa riferimento alla condizione di idoneo beneficiario, di idoneo non beneficiario e non idoneo alla borsa di studio.
STUDENTE INDIPENDENTE O AUTONOMO	<p>Per la concessione della borsa di studio, lo studente costituisce nucleo familiare indipendente da quello della famiglia di origine in presenza di entrambi i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni effettivi rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro; • presenza di un’adeguata capacità di reddito personale non inferiore ad € 6.500,00. <p>In tutti i casi in cui lo studente pur non vivendo più nella famiglia d’origine, non possieda i requisiti per essere considerato indipendente, si fa riferimento ai componenti ed alle condizioni economiche e patrimoniali dei genitori. Se lo studente indipendente risulta, dallo stato di famiglia anagrafico, convivere con altre persone,</p>

	<p>devono obbligatoriamente essere considerati i redditi di tutti i soggetti presenti nel nucleo anagrafico, anche se non sussistono vincoli di parentela.</p> <p>Lo studente non in possesso dei requisiti per essere considerato “indipendente” può comunque presentare l’ISEE-DSU, relativo unicamente alla propria condizione economica, solamente se è orfano di entrambi i genitori o privo della responsabilità genitoriale a seguito di provvedimento del Tribunale che dimostra di essere ospite o di essere stato ospite in strutture di accoglienza, pubbliche o private, oppure se si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell’art. 5 DPR 223/89. Le categorie previste per la convivenza anagrafica sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • appartenente ad un ordine religioso; • appartenente ad una comunità di accoglienza; • sottoposto a regime di detenzione; • militari. <p>Nel caso lo studente che si trova in condizione di “convivenza anagrafica” sia coniugato, per l’elaborazione dell’ISEE-DSU deve far riferimento al nucleo familiare che ha costituito con il proprio coniuge e di eventuali figli.</p>
STUDENTE FUORI SEDE	lo studente che non è né in sede né pendolare.
STUDENTE IN SEDE	lo studente che ha la residenza anagrafica nel comune di Rende (CS).
STUDENTE PENDOLARE	lo studente che ha la residenza anagrafica in uno dei seguenti Comuni: Aprigliano - Bisignano - Carolei - Casali del Manco - Castiglione Cosentino - Castrolibero - Cellara - Celico - Cerisano - Cosenza - Dipignano - Domanico - Figline Vegliaturo - Fuscaldo - Lappano - Luzzi - Mangone - Marano Marchesato - Marano Principato - Mendicino - Montalto Uffugo - Paola - Paterno Calabro - Piane Crati - Pietrafitta - Rogliano - Rose - Rovito - S. Fili - S. Lucido - S. Pietro in Guarano - S. Stefano di Rogliano - S. Vincenzo La Costa - Spezzano della Sila - Zumpano.
STUDENTI IDONEI	gli studenti che hanno tutti i requisiti (di reddito, di merito, di carriera didattica) previsti dalla normativa e dal presente Bando per godere dei benefici del diritto allo studio.
STUDENTI IDONEI BENEFICIARI	gli studenti che hanno diritto a godere della borsa di studio e dell’esonero dal pagamento delle tasse e contributi, nonché della tassa del diritto allo studio.
STUDENTI IDONEI NON BENEFICIARI	gli studenti ai quali, pur possedendo i requisiti previsti, non è corrisposta la borsa di studio per insufficienza delle risorse disponibili, ma che sono esonerati dal pagamento delle tasse e contributi universitari e della tassa per il diritto allo studio.
STUDENTI NON IDONEI	gli studenti che non posseggono tutti i requisiti richiesti.
TASSA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	l’importo da pagare ai sensi dell’art 18, comma 8, D.lgs n. 68/2012.
TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI	gli importi dovuti per iscriversi ai corsi di studio universitari dell’Università della Calabria.



APPENDICE B - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI – REG. UE 2016/679

La presente informativa rappresenta un adempimento previsto dal Regolamento UE 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (d'ora in poi, RGPD), che, ai sensi dell'art. 13, prevede l'obbligo di fornire ai soggetti interessati le informazioni necessarie ad assicurare un trattamento dei propri dati personali corretto e trasparente.

Titolare del trattamento dei dati: Università della Calabria, con sede in via Pietro Bucci, 87036 Rende (CS); email: rettore@unical.it.

Responsabile della protezione dei dati: avv. Sergio Niger, email: rpd@unical.it.

Referente per la protezione dei dati del Centro Residenziale: dott. Fulvio Scarpelli, Direttore del Centro Residenziale dell'Università della Calabria, email: direzione.cr@unical.it.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali oggetto del trattamento, forniti all'atto di presentazione della domanda finalizzata all'assegnazione dei benefici e/o dei servizi del diritto allo studio universitario (borse di studio, premi di laurea, contributi per la mobilità internazionale, posti alloggio, servizio mensa, ecc.) o anche successivamente, sono raccolti e trattati (nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti) per le finalità istituzionali. Si precisa che il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi generali di liceità, trasparenza, correttezza, esattezza, minimizzazione, riservatezza e integrità di cui all'art. 5 RGPD e che i dati sono trattati esclusivamente per adempiere agli obblighi normativi, contabili e fiscali. I dati richiesti nelle domande, nonché quelli contenuti nelle dichiarazioni ed in generale nella documentazione prodotta a corredo, sono destinati al complesso delle operazioni finalizzate alla elaborazione delle graduatorie, all'assegnazione ed erogazione dei benefici e dei servizi e al successivo iter di gestione degli stessi (es. controllo sulla veridicità delle condizioni economiche e di merito autocertificate dal richiedente, anche al fine della revoca e conseguente restituzione dei benefici concessi e addebito dei servizi fruiti). Il Centro Residenziale può altresì trattare i dati personali per scopi statistici e scientifici, anche per favorire l'analisi e il miglioramento delle attività e dei servizi. I dati personali dei soggetti interessati che hanno inteso fruire dei benefici e dei servizi, che ne fruiscono o che, comunque, ne hanno fruito, saranno trattati esclusivamente per finalità di conservazione e/o per scopi statistici anche successivamente alla chiusura della carriera universitaria.

Dati personali oggetto di trattamento

Il Centro Residenziale, al fine dell'assegnazione dei benefici e dei servizi del diritto allo studio universitario, richiesti dagli studenti iscritti presso l'Ateneo, procede nella registrazione, utilizzazione e nell'archiviazione dei dati personali, comunicati sia direttamente dagli interessati sia da altri soggetti istituzionali (INPS, Agenzia delle Entrate, altri Atenei, ANDISU, ecc.), anche al fine di effettuare i controlli sulla veridicità dei dati autocertificati dal richiedente. I dati personali relativi alla tipologia del nucleo familiare, alla condizione di soggetto diversamente abile, al tipo di benefici e/o servizi richiesti, vengono comunicati direttamente dall'interessato in fase di compilazione della domanda. I dati personali anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, cittadinanza, posta elettronica, ecc.), di carriera didattica (**matricola, corso di studio, anno immatricolazione, voto diploma, anno di corso, iscrizione regolare, crediti acquisiti, voto di laurea, ecc.**), le coordinate IBAN e i dati relativi ai permessi di

soggiorno, sono acquisiti automaticamente tramite interconnessione al database del sistema dei servizi didattici ESSE3 dell'Ateneo. L'attestazione ISEE-DSU di norma viene acquisita direttamente dalla banca dati del Sistema Informativo ISEE gestito dall'INPS. In tali casi il Centro Residenziale accederà ai dati reddituali e patrimoniali del nucleo familiare dello studente presenti nella banca dati ISEE INPS. La foto, necessaria per il rilascio della tessera universitaria, con la quale si fruisce anche del servizio mensa, viene scattata in formato tessera e acquisita nel sistema in presenza dell'interessato. La firma elettronica autografa grafica apposta su un tablet per firmare i documenti nei casi previsti, viene acquisita e memorizzata insieme al documento stesso.

Modalità di trattamento dei dati personali

Per "trattamento" si intende "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione" (v. art. 4, n. 2, RGPD). Il trattamento dei dati personali in questione avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità istituzionali del Centro Residenziale dell'Ateneo. Il trattamento sarà effettuato per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti e con l'impiego di misure di sicurezza idonee a impedire l'accesso ai dati da parte di personale non autorizzato e a garantire la riservatezza e integrità dei dati. Nell'ipotesi di dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici, tutte le operazioni saranno compiute in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

Diritti dell'interessato

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, scrivendo al Titolare del trattamento, al Referente per la protezione dei dati del Centro Residenziale o al Responsabile della protezione dei dati, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). La cancellazione non è consentita per i dati contenuti negli atti che devono obbligatoriamente essere conservati dall'Università. I minorenni, prima di comunicare i propri dati all'Ateneo, devono leggere attentamente l'informativa insieme ai propri genitori o a chi ne fa le veci. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Un'informativa con ulteriori dettagli è disponibile all'indirizzo:
https://www.unical.it/portale/portamedia/file/INFORMATIVA_CR.pdf.